

Provincia di Biella

Rinnovo concessione preferenziale di derivazione d'acqua a uso Produzione Beni e Servizi mediante 1 pozzo in Comune di STRONA assentito al LANIFICIO ZIGNONE SpA con D.D. 1.632 del 10.12.2019. PRAT. PROVINCIALE STRONA4.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.632 del 10.12.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la Società "Lanificio ZIGNONE S.p.A.", (C.F. e Partita IVA: 01505160026), con sede legale in Frazione Boero Monti n. 3 - 13823 - STRONA;

di approvare il disciplinare sostitutivo di concessione, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (come definito in premessa) e sottoscritto il 04.11.2019 dalla Sig.ra Luisella ZIGNONE (omissis), legale rappresentante del Concessionario. Il disciplinare costituisce parte integrante della presente determinazione ed è conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Il nuovo disciplinare sostituisce integralmente il precedente disciplinare rep. n. 1.508 approvato con la D.D. n. 3.188 dell' 11.08.2005;

di assentire ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Regionale 10/R/2003 il rinnovo della concessione, identificata come pratica provinciale STRONA4, per poter derivare 1,5 l/s massimi ed un volume massimo annuo di m³ 400 - cui corrisponde una portata media annua di 0,012 l/s d'acqua pubblica, mediante pozzo da falda freatica, facente parte del Corpo idrico GWB-CRN - CRI cristallino indifferenziato nord, in Comune di STRONA, ad uso "Produzione Beni e Servizi", subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previa continuazione del pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte;

di richiamare l'art. 9 del disciplinare, che stabilisce in anni 15 la durata della concessione, a partire dal 12.08.2019, giorno successivo alla data di termine di validità del precedente provvedimento concessorio (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.038 di Rep. del 04 novembre 2019

Art. 7 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 12.

Art. 8 - VIGILANZA

Con osservanza delle vigenti disposizioni di Legge, il Concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio della falda (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato